

MUNICIPIO DI CASORIA

REGOLAMENTO INTERNO

DI

POLIZIA MORTUARIA



NAPOLI

TIPI BARNABA CONS FU ANTONIO

Via Oronzio Costa 44-45

1916

1017 82

Comune di Casoria

N.° 167.

LA GIUNTA

Letto la deliberazione consiliare 13 agosto-8 settembre 1914 concernente il regolamento di polizia mortuaria pel Comune ;

Letto l'altra deliberazione consiliare 8 agosto 1915 che, accogliendo le modifiche proposte dal Consiglio provinciale sanitario, apportò corrispondenti modificazioni al detto regolamento;

Visto che il regolamento anzidetto, così modificato, venne approvato dal signor Prefetto della Provincia, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità, col N.° 47527 in data 31 agosto 1915.

DETERMINA:

Approvare il seguente testo unico del Regolamento interno di polizia mortuaria.

Casoria, 26 maggio 1915.

Avv. M. Rocco - *Sindaco*; A. MARCHITTO,
R. IAVARONE, ³ ROSSI NEMESIO - *Assessori*;
M. AULICINO — *Segretario Capo*.

TESTO UNICO
DEL
REGOLAMENTO INTERNO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I.

Disposizioni Generali

ART. 1.

Il Cimitero posto nel territorio del Comune, ed altri che in seguito potranno sorgere, sono alla dipendenza del Comune, il quale esercita su di essi e sui servizi ad essi attinenti, la vigilanza a mezzo dell'Autorità sanitaria.

ART. 2.

Non si può introdurre alcun cadavere nel cimitero, nè dargli sepoltura, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente a norma di legge.

ART. 3.

Non si potranno inumare, tumulare od esumare straordinariamente cadaveri nel cimitero se prima non siasi dimostrato di aver corrisposti alla Tesoreria comunale i dovuti diritti, nelle misure che saranno stabilite dall'Amministrazione comunale, quando questa credesse di dover stabilire tali diritti.

ART. 4.

Nel cimitero vi sarà un recinto per l'interro dei bambini nati morti nel Comune, e per tali interri non va corrisposto alcun diritto.

ART. 5.

Del pari nessun diritto é dovuto per l'interro delle persone povere, per quelle morte sulla pubblica strada e di cui l'interro sia stato ordinato dall'Autorità giudiziaria.

ART. 6.

Sarà a cura del Comune stabilito apposito reparto destinato al ricordo degli uomini che più illustrarono e onorarono il paese, ed alla conservazione dei loro resti mortali.

È di competenza del Consiglio comunale l'ammisione in tale recinto.

ART. 7.

Un reparto separato del Cimitero è destinato soltanto all'interro di cadaveri di persone morte per malattie esotiche, e ciò a giudizio dell'ufficiale sanitario.

ART. 8.

Nel Cimitero ad inumazione ogni salma dovrà essere rinchiusa in cassa di legno dello spessore di almeno 30 millimetri per gli adulti e 15 millimetri per gli adolescenti e bambini, e sepolta in fossa separata. Soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto possono rinchiudersi in una stessa cassa ed essere seppelliti nella stessa fossa.

ART. 9.

L'area chiusa del cimitero, destinata a sepolture comuni, dovrà dividersi, con un piano regolatore, in tanti quadrati, in rapporto all'ampiezza di essa, e dovranno designarsi preventivamente i posti delle fosse, l'una accanto all'altra, in file continuate simmetricamente ai muri ed ai viali di comunicazione.

ART. 10.

Ogni sepoltura, nell'area assegnata ai seppellimenti comuni, sarà controdistinta da un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno del seppellimento.

ART. 11.

Le fosse per inumazione di persone aventi oltre 7 anni di età debbono essere profonde metri due, debbono avere la lunghezza di metri 1,80, devono distare l'una dall'altra, per ogni lato, di metri 0,60 almeno.

ART. 12.

Le fosse per inumazione di ragazzi al disotto dei 7 anni devono essere profonde metri due, lunghe metri 1,50, larghe metri 0,50, e distare ugualmente fra loro, per ogni lato, di metri 0,60.

ART. 13.

Nel Cimitero è autorizzata altresì la tumulazione in nicchie destinate per un sol cadavere, purchè siano costrutte in buone opere murarie, intonacate all'interno con cemento e chiuse ermeticamente, seguendo le norme prescritte dagli articoli 60 e 64 del regolamento generale di polizia mortuaria 25 luglio 1892 N.° 448.

ART. 14.

Non è permesso erigere monumenti sopra le fosse comuni, ma si possono solo deporre piccole croci od iscrizioni sull'alto: di legno, marmo, maiolica o metallo. È consentito deporre sulle dette fosse fio-

ri, ghirlande, e coltivare piccoli arbusti a fiori, purchè non ingombrino le altre sepolture, il libero passaggio fra una fossa e l'altra ed il necessario scolo delle acque.

ART. 15.

Il testo delle iscrizioni da apporsi alle lapide delle nicchie e delle sepolture dovrà sottoporsi all'approvazione della Commissione di vigilanza.

ART. 16.

Tutte le norme stabilite pel Cimitero valgono per gli ipogei appartenenti a congreghe od a privati, e per tutte le sepolture in generale che potessero sorgere nell'ambito del Comune, che sono tutte indistintamente sotto la sorveglianza dell'Autorità Sanitaria comunale e della Commissione di vigilanza.

ART. 17.

Il servizio dei cimiteri è soggetto alla rigorosa osservanza di quanto è disposto dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. Decreto 1 agosto 1907 N. 636, e del regolamento generale di polizia mortuaria approvato con R. Decreto 25 luglio 1892 N. 448.

Saranno parimenti osservate le disposizioni, che al cimitero possano riferirsi, contenute nel regolamento locale d'Igiene e nel regolamento edilizio.

TITOLO II.

Norme relative ai decessi. Denunzie, verifiche dei decessi e disposizioni attinenti

ART. 18.

La denuncia che, tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo debbono, a norma di legge, fare della morte di persone da esse assistite e della malattia che ne fu la causa, sarà consegnata direttamente, o sotto la loro responsabilità, per cura della famiglia, all'Ufficiale di stato civile.

ART. 19.

La stessa denuncia, in mancanza del medico, è obbligatoria per i capi di famiglia, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, che dovranno trasmetterla non più tardi di 24 ore dal decesso, all'ufficio dello stato civile.

ART. 20.

Nei casi di morte per malattie infettive la persona che ha l'obbligo della denuncia dovrà trasmetterla appena il decesso è a sua conoscenza.

ART. 21.

Nella denuncia di cui agli articoli precedenti, si dovrà indicare, oltre al cognome e nome, l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio del defunto, la causa certa o presuntiva della morte.

ART. 22.

A termine degli articoli 2 e 4 del regolamento di polizia mortuaria (R. Decreto 25 luglio 1892) chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza, o rinviene membre o pezzi di cadavere od ossa umane; è obbligato a farne denuncia al Sindaco. La denuncia potrà essere consegnata a qualunque agente municipale, che dovrà immediatamente trasmetterla.

ART. 23.

La verifica dei decessi dovrà sempre eseguirsi, e gratuitamente, dai medici condotti della Città, e delle borgate nell'ambito della rispettiva circoscrizione.

ART. 24.

È obbligo dei medici condotti di accedere nella casa del defunto, ed accertato il decesso con quelle ricerche ed esperimenti suggeriti dalla scienza, di redigere la denuncia delle cause di morte, e dell'ese-

guito accertamento in duplice esemplare, inviare una copia allo ufficio di stato civile e l'altra all'Ufficiale Sanitario.

Quando si tratti di morte per malattia infettiva la dichiarazione dovrà essere fatta subito dopo accertato il decesso.

ART. 25.

L'ufficio municipale non rilascerà il permesso di rimuovere il cadavere se prima non avrà ricevuto la scheda di accertamento rilasciata dal medico necroscopo.

ART. 26.

Nei casi di denuncia di morte di cui all'art. 22, sarà invitato, a cura del Sindaco, il medico necroscopo a constatare il decesso, e a provvedere, se questo fosse avvenuto sul pubblico suolo, al trasporto del cadavere.

Se si tratta di persona ignota, verrà trasferita alla sala di osservazioni, se di persona riconosciuta, quando sia possibile, alla propria abitazione.

Il trasporto si farà a cura ed a spese del Comune.

ART. 27.

Nei casi di rinvenimento di resti umani, a cura del Sindaco, sarà invitato il medico necroscopo, che ne darà avviso all'Autorità giudiziaria, e poscia, avu-

tasi da questa l'Autorizzazione, li farà trasportare al Cimitero, a cura ed a spese del Comune.

Custodia — Incassatura — Trasporto dei cadaveri.

ART. 28.

I cadaveri che vengono trasferiti alla sala di osservazione saranno guardati e custoditi a cura del Comune. Tutti gli altri sono affidati per la custodia alle persone di famiglia ed ai conviventi, che dovranno provvedere a che non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

ART. 29.

È vietato di chiudere nella cassa il cadavere prima che la morte sia ufficialmente accertata.

ART. 30.

È vietato pure di applicare materia elastica o altra sostanza sul viso del cadavere per ritrarne la effigie o la così detta maschera, prima dell'accertamento della morte, e senza l'autorizzazione dello ufficio sanitario.

ART. 31.

È vietato trasportare e seppellire cadaveri, se non richiusi in casse. Queste saranno fornite gratuita-

mente ai soli poveri, quando la loro morte non sia avvenuta in istituti a cui spetti tale somministrazione.

Le casse saranno di legno e di giusta misura.

È vietato l'uso delle casse di zinco e di piombo, se non per quei cadaveri che debbono essere tumulati od inumati in luogo distinto da quello destinato al seppellimento comune.

ART. 32.

Il trasporto dei cadaveri dall'abitazione al Cimitero sarà effettuato, per mezzo di carri speciali, ritenuti adatti dall'Autorità comunale.

È vietato di servirsi di qualunque altro mezzo di trasporto, senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale.

ART. 33.

Le modalità delle esequie e delle pompe funebri, del trasporto dei cadaveri, dell'orario e delle vie da percorrersi debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità comunale.

ART. 34.

In casi eccezionali l'Autorità comunale potrà permettere, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario, che il cadavere venga trasportato con la bara, invece che col carro.

Le bare debbono avere il fondo metallico impermeabile ed il coperchio che le chiuda ermeticamente, e saranno sempre tenute pulite e disinfettate.

ART. 35.

Il trasporto dei cadaveri al Cimitero, salvo casi eccezionali, ed in cui sarà ordinato dalle competenti Autorità, non potrà effettuarsi prima delle otto del mattino e dopo dell'Avemaria.

ART. 36.

È vietata qualunque pompa funebre ai cadaveri morti di vaiuolo, difterite, scarlatina, tifo esantematico, colera, e di altre malattie esotiche, che il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, dovesse specialmente indicare. Detti cadaveri saranno trasportati direttamente dall'abitazione al Cimitero col mezzo di apposito carro nell'ora stabilita dal Sindaco, per le vie da lui indicate, e senza accompagnamento di altre persone all'infuori di quelle strettamente necessarie.

ART. 37.

Se il cadavere dall'abitazione, è portato alla Chiesa, non potrà rimanere in questa che il tempo necessario al rito religioso: se dopo questo non è immediatamente trasportato al Cimitero, dovrà essere depositato in apposita cappella mortuaria e regolarmente sorvegliato a cura delle persone a cui appartiene.

ART. 38.

Nei casi in cui si deve tenere in deposito un cadavere in attesa di trasporto fuori del Comune, o di seppellimento definitivo nello stesso Comune, il cadavere sarà rinchiuso in cassa metallica saldata a fuoco, e collocato in apposita nicchia costrutta in buona opera muraria, intonacata internamente con cemento e chiusa ermeticamente.

ART. 39.

Per il trasporto di cadaveri in altri Comuni, e per quelli che vengono trasportati dall'estero o da altro Comune, dovrà essere avvertito l'Ufficiale sanitario che ha l'obbligo di sorvegliare che per tali trasporti siano osservate tutte le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria.

**Ricezione dei cadaveri — Inumazioni — Esumazioni
Autopsie.**

ART. 40.

L'ammissione dei cadaveri nel cimitero, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco, è permessa dalle otto all'Avemaria.

ART. 41.

Il periodo di inumazione per le salme interrato allo scoperto è indistintamente di anni cinque, e per

quelle interrate negli ipogei appartenenti alle congreghe ed a cappelle gentilizie il detto periodo è di anni due.

ART. 42.

È obbligo assoluto delle Congreghe e dei proprietari di cappelle private di munirsi di permesso dell'Ufficiale Sanitario tutte le volte che dovranno procedere ad esumazioni ed attenersi a tutte le disposizioni tecniche dall'igiene impartite.

ART. 43.

È proibito alle Congreghe procedere ad esumazioni prima di aver stabilito il sito dove collocare definitivamente i resti mortali, restando altresì tassativamente proibiti i così detti nicchioni di depositi.

La chiusura delle nicchie deve essere fatta esclusivamente con lastre di marmo.

Ciascuna Congrega deve inoltre aver cura di mantenere sempre vuote una o più fosse scavate preventivamente per gli interri eventuali.

ART. 44.

Non si può procedere ad esumazioni di cadaveri, tranne che, trascorso il termine fissato, non vadano all'ossario comune, se non in seguito ad autorizzazione del Sindaco, inteso l'Ufficiale sanitario, ed al pagamento dei diritti fissati.

ART. 45.

Gli avanzi mortali che devono trasferirsi da un posto all'altro del Cimitero, od all'ossario comunale, devono essere trasportati in barelle di zinco, chiuse, costrutte in modo da poter essere facilmente lavate e disinfettate.

I seppellitori, durante tale servizio, dovranno indossare appositi camici, che adopereranno durante tutti i servizi di interro e nelle altre loro mansioni, e che terranno in apposita sala, dovendo vestire abiti propri fuori del cimitero.

ART. 46.

I resti dei feretri estratti dalle fosse o dalle sepolture verranno bruciati in un apposito forno d'incenerimento.

Nello stesso forno verrà bruciata anche l'erba nascente nel recinto del Cimitero, che a periodi determinati verrà falciata e raccolta, nonchè gli avanzi di corone mortuarie e ogni altro oggetto da distruggere.

ART. 47.

Non è permesso nel Cimitero, meno che nelle sale di osservazione e di autopsia, di tenere esposti cadaveri e scheletri, sia pure temporaneamente.

I detti avanzi mortali devono tenersi depositati in monumenti o nicchie in muratura, chiusi con lastre di marmo.

Uguualmente non è permesso di tenere esposti cadaveri imbalsamati.

È pure assolutamente proibito di aprire le nicchie, ovunque esistenti, per qualsivoglia motivo, senza un permesso scritto rilasciato dall'Autorità comunale, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, indicando le norme da seguire per la tutela dell'igiene.

ART. 48.

Tranne che nei casi ordinati dall'Autorità giudiziaria è vietato di procedere ad autopsia senza il permesso del Sindaco, trascorse, a seconda dei casi, le 24 e 48 ore dal decesso.

Il Sindaco non concederà tale permesso se non su richiesta dei parenti o degli eredi legittimi del defunto, i quali nella domanda dovranno indicare il medico incaricato di eseguire l'autopsia e lo scopo di questa, e dopo sentito il parere dell'Ufficiale sanitario. La stessa domanda può essere fatta dal medico, ed in questo caso dovrà essere accompagnata dal consenso, per iscritto, dei parenti del defunto.

È fatta eccezione per istituti ospedalieri e per tutti gli altri casi contemplati dall'art. 41 del regolamento speciale di polizia mortuaria.

ART. 49.

In caso di autopsia promossa da privati sarà corrisposto un diritto al Comune, quando questo crederà di fissarlo.

ART. 50.

L'autopsia dovrà aver luogo nelle ore che saranno prescritte nella licenza, e per regola generale esclusivamente nella sala di autopsia del Cimitero.

ART. 51.

Nei casi in cui vi sia sospetto che un decesso sia avvenuto per malattia infettiva, e per accertare la diagnosi della causa della morte, l'Autorità sanitaria potrà di ufficio e senza bisogno di autorizzazione, procedere all'autopsia di un cadavere.

ART. 52.

Alle operazioni di autopsie potranno assistere solo le persone necessarie, con divieto assoluto per ogni estraneo.

ART. 53.

È vietato dopo l'autopsia di trasportare parti del cadavere senza l'autorizzazione del Sindaco e senza il consenso della famiglia dello estinto, a meno che ciò non venga ordinato dall'Autorità giudiziaria o dall'Autorità sanitaria per scopo diagnostico.

ART. 54.

È vietato di procedere all'imbalsamazione di un cadavere senza averne chiesto autorizzazione al Sin-

daco, che la concederà alle condizioni prescritte dagli art. 47 e 48 del regolamento speciale di polizia mortuaria, e dopo di aver dimostrato il pagamento del diritto fissato dal Comune, se questo sarà stabilito.

Art. 55.

È vietato di procedere ad imbalsamazioni, come ad autopsie, se non dopo decorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 ore nei casi di morte improvvisa.

Il Sindaco potrà concedere un'abbreviazione di questi termini, col parere del medico necroscopo e dell'Ufficiale sanitario, quando vi sia la putrefazione precoce del cadavere, o la morte sia accertata da altri segni evidenti.

Deposito di osservazione — Sala di autopsie.

Art. 56.

La sala di deposito e di osservazione per i cadaveri sarà tenuta in perfetto stato di igiene e munita di tutti i mezzi che la scienza suggerisce, per ogni eventuale manifestazione di vita.

Art. 57.

La designazione del luogo in cui dovrà essere depositato il cadavere, nella sala di deposito o di os-

servazione, a secondo che il decesso sia avvenuto da oltre 24 ore o prima di tale termine, sarà fatta dall'Autorità municipale al custode, indicando l'ora in cui è avvenuto il decesso.

ART. 58.

Il custode non riceverà nel deposito cadaveri se non dietro ordini dell'Autorità municipale o dell'autorità di Pubblica Sicurezza, e giudiziaria. In questi ultimi casi ne renderà di urgenza avvertito l'ufficio municipale che manderà sul luogo il medico necroscopo per la verifica del decesso.

ART. 59.

Il Custode, quando vi siano cadaveri in osservazione, ha l'obbligo di vigilare che non siano abbandonati un solo istante, e, quando ciò accade da parte di altre persone a ciò designate, dovrà provvedere o sostituire se stesso nella vigilanza, anche nelle ore in cui non sia di servizio.

ART. 60.

È vietato tenere nel deposito di osservazione cadaveri di persone morte per vaiuolo, scarlatina, tifo esantematico, difterite, colera ed altre malattie esotiche, i quali dovranno essere tenuti in osservazione in apposita camera mortuaria.

ART. 61.

Nel cimitero vi sarà inoltre una sala di autopsie, separata da quella di osservazione e dalla camera mortuaria, fornite di tavole di marmo, di acqua per copiosi lavaggi e di tutto l'occorrente.

ART. 62.

Nel cimitero vi deve essere inoltre una sala speciale da servire per deposito degli abiti che indosseranno i seppellitori, i becchini e tutto il personale di servizio nel cimitero soltanto durante il loro servizio, dovendo vestire abiti propri fuori il Cimitero.

Nella stessa sala, le stesse persone, finito il lavoro, cureranno la disinfezione delle loro mani.

TITOLO III.

Personale — Vigilanza Sanitaria.

ART. 63.

L'Ufficiale sanitario, a norma di legge, ha la vigilanza sanitaria su tutto l'andamento del Cimitero e sulla polizia mortuaria.

ART. 64.

L'Ufficiale sanitario eseguirà ispezioni tecnico-igieniche periodiche, ed ove occorra, straordinarie dirette a vigilare:

a) che sia osservato il piano regolatore delle fosse nell'area destinata al seppellimento comune e le norme di occupazione;

b) che le fosse sieno scavate alla profondità stabilita e ricolme secondo le istruzioni contenute nel regolamento speciale di polizia mortuaria;

c) che l'estensione dell'area destinata al seppellimento sia mantenuta nella misura determinata dal succitato regolamento, art. 117 e seguenti in rapporto al numero dei morti da seppellire;

d) che gli seoli delle acque meteoriche ed i drenaggi siano sufficienti e regolarmente mantenuti;

e) che le sepolture destinate a tumulazioni definitive o temporanee siano cementate e costruite in modo da impedire infiltrazioni;

f) che le camere mortuarie, la sala di osservazione, quella di autopsia, i locali adibiti pel personale ecc, sieno tenuti puliti e con le debite norme igieniche;

g) che l'ossario sia tenuto con le norme volute dal suddetto regolamento di polizia mortuaria;

h) che la manutenzione delle tombe sia fatta con diligenza e siano riparati e rimessi i monumenti pericolanti;

i) che i registri siano tenuti in perfetto ordine e che le esumazioni ordinarie si facciano nel tempo stabilito;

l) curerà infine che siano rispettate tutte le disposizioni del codice e dei regolamenti d'igiene e di polizia mortuaria.

ART. 65.

Spetta altresì all'Ufficiale sanitario la sorveglianza degli ipogei e delle cappelle appartenenti a privati.

ART. 66.

Di tutti gli inconvenienti, che potrà rilevare l'Ufficiale sanitario, dovrà farne rapporto al Sindaco e riferirne, in caso di infrazione, ai regolamenti ed alle leggi sanitarie, al Medico provinciale.

Custode.

ART. 69.

Il Custode è responsabile del servizio del Cimitero, di cui è a capo, e della disciplina del personale. Egli è alla dipendenza immediata dell'Ufficiale sanitario, col quale deve corrispondere, informandolo delle infrazioni alla legge ed ai regolamenti e promuovendo i provvedimenti necessari.

ART. 68.

Il Custode dirige e distribuisce il lavoro fra tutto il personale destinato al cimitero e ne sorveglia la buona esecuzione, riferendo alla Commissione di vigilanza le inadempienze e qualunque mancanza venisse commessa dal detto personale.

ART. 69.

Il Custode ha l'obbligo di ispezionare sia di giorno che di notte il servizio dei dipendenti, per accertare se tutti siano al loro posto ed adempiano esattamente ai loro doveri.

Ove abbia a notare assenze ingiustificate od inadempienze di qualsiasi natura, ne informerà immediatamente per iscritto il Presidente della Commissione di vigilanza per i provvedimenti opportuni.

È personalmente responsabile della scrupolosa sorveglianza ai cadaveri che si trovano nel deposito e nella sala di osservazione.

Deve tenere al corrente e sempre pronti i registri, le pandette e quant'altro gli spetti per legge o gli verrà prescritto dall'Autorità comunale sanitaria o dalla Commissione di vigilanza.

ART. 70.

Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, settembre, ottobre, novembre e dicembre dovrà stare a permanenza al cimitero dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, e negli altri mesi dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Nelle ore in cui non sarà al cimitero e in quelle della notte, dovrà distribuire il servizio in modo che la custodia non manchi, e sempre sotto la sua responsabilità.

Il custode di notte è alla sua dipendenza e non ascenderà il servizio se prima il custode capo non sia

venuto, dandogli la consegna, e riferendogli su qualunque evenienza siasi potuto verificare.

ART. 71.

Il custode capo ha l'obbligo di vietare l'entrata nel cimitero a persone estranee, senza regolare autorizzazione, non farà entrare carri, vetture con cavalli o senza, a meno che non sia per servizio funebre, nè altri animali.

ART. 72.

Il custode di notte per nessuna ragione si potrà allontanare dal cimitero in assenza del custode capo.

ART. 73.

Nelle ore del giorno in cui è libero, il custode capo stabilirà un turno di servizio per la custodia del cimitero fra gl'interratori ed i giardinieri, e sotto la sua responsabilità.

ART. 74.

I custodi dovranno vigilare scrupolosamente a che non vengano toccati i monumenti e gli arnesi di servizio, o depreziate con scritti o macchie le mura, le lapidi e le cappelle, ed a che non si commettano atti incompatibili col rispetto dovuto al luogo.

ART. 75.

Niuno oggetto può uscire dal recinto del cimitero sia di pertinenza comunale che dei privati senza il consenso per iscritto del custode capo, che dovrà informare il Presidente della Commissione di vigilanza della rilasciata autorizzazione.

ART. 76.

I custodi, per l'adempimento dei doveri loro derivanti dal presente regolamento sono investiti, per tutti gli effetti di legge, della qualità di agenti di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 15 testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di P. S. approvato col R. Decreto 30 giugno 1901 N. 269.

ART. 77.

Oltre ai registri prescritti dalla legge e dai regolamenti, il custode capo terrà un registro speciale, in cui dovrà essere giornalmente annotato:

- a) il numero ed il nome dei cadaveri giunti, con la data della morte;
- b) le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, trasferimenti di sepolture avvenute nella giornata, con la indicazione precisa delle singole operazioni;
- c) i lavori fatti nel cimitero dal personale di servizio;

d) i lavori eseguiti da estranei in cappelle di privati, ipogei di congreghe ecc.;

e) qualunque inconveniente siasi per caso verificato, coi provvedimenti che sono stati adottati.

ART. 78.

Gli interratori dovranno ogni giorno scavare un numero di fosse corrispondenti ai bisogni della inumazione del giorno seguente, a seconda delle disposizioni che saranno impartite dal custode capo. Questi dovrà visitare tutte le suddette fosse, per assicurarsi che siano conformi per profondità, lunghezza, larghezza o distanza, l'una dall'altra, alle prescrizioni degli art. 58, 59 e 60 del regolamento governativo di polizia mortuaria del 25 luglio 1892.

Gli interratori sono tenuti altresì al trasporto degli avanzi umani, come verrà loro disposto, dal sito di interro in altro luogo, o all'ossario comunale.

ART. 79.

Niun cadavere potrà essere trasportato alla fossa pel seppellimento se prima il custode non avrà esaminato il foglio di via, scritto le generalità dell'estinto nel registro mortuario e consegnato ai seppellitori un'ampollina contenente la targhetta, portante il nome del defunto, da chiudersi nella cassa, la croce e la tabellina con il numero corrispondente a quello del registro, da fissarsi sulla fossa.

ART. 80.

Niuna esumazione potrà eseguirsi sia nei giardini o aree pubbliche, sia nelle cappelle private e nelle congreghe, senza l'autorizzazione del custode.

ART. 81.

Per le esumazioni straordinarie concesse a norma del regolamento governativo di polizia mortuaria, dietro richiesta degli appartenenti al defunto, il custode dovrà vigilare che vengano rigorosamente osservate le disposizioni prescritte dall'ufficiale sanitario.

Per tale operazione, oltre ai diritti spettanti al Comune, sarà da parte dei richiedenti corrisposta al personale una indennità di lire dieci da versarsi al custode.

ART. 82.

Gli interratori son tenuti a tutte le operazioni di inumazione e di esumazione, di tumulazione, di distruzione delle casse e degli indumenti dei cadaveri, e saranno obbligati di indossare un camice che raggiunga la metà delle gambe. Tale camice dovrà essere di tela impermeabile, abbottonato dalla gola in giù, e verrà loro annualmente somministrato dall'Amministrazione comunale.

Dopo compiute le diverse operazioni come sopra designate essi dovranno lavarsi accuratamente con sapone e soluzione di sublimato, ugualmente som-

*modif. con
delib. Consil
16 Set
28/4/91
m. 210. a 200.*

mistrati dal Comune. I camici dovranno essere conservati in apposito locale.

ART. 83.

Le casse mortuarie esumate, unitamente agli indumenti racchiusi nelle medesime, dovranno essere bruciate appena espletate le esumazioni e trasportati gli avanzi mortali alle rispettive destinazioni.

ART. 84.

I giardinieri sono alla immediata dipendenza del custode capo e sotto la sorveglianza del Presidente della Commissione di vigilanza.

ART. 85.

I giardinieri hanno l'obbligo di mantenere puliti i viali e le aiuole, di mantenere sempre vegete le piante, di sostituire le nuove alle piante secche, di inaffiarle e putarle a tempo debito.

ART. 86.

Spetta ai giardinieri l'obbligo di recidere ed estirpare tutte le erbe nascenti e parassite e di bruciarle, sotto la sorveglianza del custode, nel posto a ciò destinato.

ART. 87.

I giardinieri, come gli interrattori, non potranno, in caso di bisogno, rifiutarsi agli ordini del capo custode, per la vigilanza al Cimitero delle sale di deposito o per altre urgenti mansioni nel cimitero. Essi dovranno per turno rimanere di guardia al cimitero nelle ore in cui il custode è regolarmente assente.

Cappellano.

ART. 88.

Il Cappellano avrà l'obbligo di celebrare quotidianamente la messa nel cimitero, e benedire i cadaveri nell'atto della tumulazione, accompagnandone la salma alle fosse per l'inumazione.

Uguale trattamento sarà usato alle salme che, al termine stabilito per la esumazione, dovranno essere trasferite in altro sito od all'ossario comunale.

ART. 89.

In caso di malattia od altro impedimento del cappellano, perchè non abbia a mancare il servizio religioso, il cappellano stesso provvederà a farsi surrogare a sue spese, previo consenso del Presidente della Commissione di vigilanza.

ART. 90.

Il servizio del Culto ed ogni altra funzione religiosa nel Cimitero e nelle cappelle private ed appartenenti a Congreghe, è sotto la sorveglianza del Presidente della Commissione di vigilanza, a cui gli interessati dovranno rivolgersi per averne l'autorizzazione.

L'orario delle messe giornaliere e di ogni altra funzione religiosa verrà fissata dal Presidente stesso della Commissione.

Commissione di vigilanza

ART. 91.

A norma dell'art. 11 del contratto interceduto fra il Comune di Casoria e quello di Arzano per il Cimitero consortile, stipulato il 28 febbraio 1897 per notar Mele, per la manutenzione del Cimitero i due Comuni di accordo stabilirono di nominarsi una Commissione di vigilanza.

ART. 92.

Tale Commissione avrà la sua sorveglianza sulla manutenzione e buona tenuta dell'intero Cimitero, degli stabili, dei giardini, degli arredi ed utensili, sul servizio religioso e su quant'altro possa riguardare la parte amministrativa del Cimitero.

ART. 93.

La Commissione di vigilanza, senza invadere quello che è di competenza dell'Ufficio sanitario, sorveglierà anche l'esatto adempimento del servizio di interro, tumulazioni, esumazioni, la tenuta dei registri, l'igiene dei locali pei depositi, ecc.

ART. 94.

La Commissione avrà facoltà di poter sospendere per mancanza di servizio tutto il personale adibito pel cimitero, riferendone ai Comuni di Casoria ed Arzano per le opportune ritenute sugli assegni. In caso di grave mancanza proporrà il licenziamento dei colpevoli, sospendendoli sino a che sia provveduto.

ART. 95.

La Commissione di vigilanza proporrà tutte le spese occorrenti per la manutenzione dei fabbricati e per altri lavori necessari, per lo acquisto e manutenzione degli attrezzi ed utensili occorrenti, pel miglioramento del giardinaggio e per tutti gli altri servizi appartenenti al Cimitero; e ne sorveglierà la esatta esecuzione.

ART. 96.

La Commissione di vigilanza è composta di quattro membri, di cui la metà è nominata dal Consi-

glio comunale di Casoria e l'altra metà da quello di Arzano. Essa ha sede nel Municipio di Casoria. La durata della nomina è di anni quattro. I componenti di essa sono sempre rieleggibili.

ART. 97.

La Commissione nominerà il Presidente fra uno dei suoi membri, e si atterrà a quanto è stabilito nel succitato compromesso intercomunale 28 febbraio 1897.

ART. 98.

Il Presidente della Commissione la convoca e la presiede ed avrà il diritto della proposta delle materie da trattarsi.

ART. 99.

Il Presidente può, in caso di mancanza, sospendere gli impiegati addetti al Cimitero, riferendone fra dieci giorni alla Commissione; rappresenta la Commissione nella sorveglianza e nel disimpegno dei mandati ad essa affidati; coadiuva l'Ufficiale sanitario per la esatta osservanza dei regolamenti di polizia mortuaria.

ART. 100.

La Commissione di vigilanza esercita la sua ingerenza anche sulle cappelle e sepolture private e sugli ipogei appartenenti alle congreghe.

ART. 101.

Di tutti gli atti della Commissione di vigilanza il Presidente dovrà informarne l'Autorità comunale.

TITOLO IV.

✕ Concessione di aree per costruzione di cappelle,
monumenti e nicchie.

ART. 102.

Per fabbricare nel Cimitero una nuova cappella o sepoltura, dovrà farsene domanda al Sindaco, corredata degli opportuni documenti, e non si potrà statuire su di essa, senza di aver inteso l'ufficio tecnico e quello di igiene, per le rispettive competenze.

ART. 103.

La concessione di un terreno per costruzione di tombe, si fa mediante atto regolare d'investitura da parte del Municipio, nel quale atto devono essere precisati il prezzo del suolo, la superficie, le norme con le quali si può esercitare il diritto all'uso e le condizioni tecniche per le costruzioni.

ART. 104.

Le stesse norme valgono nel caso che da congreghe o da privati venissero richieste di suolo o sottosuolo per ampliare i propri ipogei.

ART. 105.

Le concessioni di suolo per costruzioni di cappelle e monumenti sono subordinate all'adempimento di tutte le prescrizioni dettate dal R. Decreto 25 luglio 1892 sulla polizia mortuaria ed alla accettazione di tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

ART. 106.

Non sarà permesso l'uso di cappelle e monumenti se prima l'ufficio tecnico non abbia collaudato l'opera, constatato che non vi sia stata occupazione abusiva di suolo comunale, oltre quello concesso, e che l'opera sia costruita secondo il disegno approvato e col numero delle nicchie precedentemente stabilito.

ART. 107.

Tutte le concessioni che ai termini dei precedenti articoli vengono fatte dal Comune, riguardano soltanto il diritto di sepoltura, e non conferiscono mai diritto di proprietà a prò dei concessionari, i quali pel trasferimento del solo diritto di uso delle sepolture loro spettanti e per tutte le immissioni dei cadaveri nelle stesse, dovranno uniformarsi alle norme ed alle condizioni imposte dal presente regolamento.

ART. 108.

La concessione del suolo per una cappella gentilizia conferisce il diritto di immettere i soli cadaveri del concessionario e degli ascendenti e discendenti indicati in precedenza nel contratto.

La concessione potrà farsi ove lo spazio lo consente, congiuntamente, a più famiglie, ciascuna delle quali avrà il diritto di sepoltura come nel comma precedente. In tal caso il prezzo del suolo verrà aumentato della metà.

ART. 109.

Non sarà in verun caso, nè per qualsiasi ragione, consentito che avanzi mortali deposti in cappelle, monumenti o nicchie, sia pure a richiesta della famiglia, vengano traslocati nell'ossario comunale.

ART. 110.

Gli aventi diritto ad una cappella o monumento potranno, col consenso dell'Amministrazione, fare e-sumare o deporre avanzi mortali di persone non contemplate nel contratto di concessione, previo pagamento del diritto fissato dal Comune se lo crede.

ART. 111.

Nell'ipotesi di ampliamento del Cimitero o di diversa sistemazione stradale, o per altri bisogni tec-

nici, il Municipio potrà occupare o demolire un muro contenente nicchie già concesse, col solo diritto al concessionario di riavere altra nicchia completa senza diversità di pagamento.

In questo caso sono a carico del Comune le spese per il trasporto degli avanzi nelle nuove nicchie.

ART. 112.

Oltre alle somme stabilite come corrispettivo della concessione per la erezione di una cappella, il concessionario, prima di iniziare i lavori, dovrà versare alla tesoreria comunale, a titolo di deposito cauzionale, lire cinquecento, ed assumere l'obbligo di riparare i viali e qualunque altro sconcio o danno potesse arrecare ai viali e nel Cimitero durante l'esecuzione dei lavori.

Non ottemperandosi a tale obbligo il Comune riterrà predetta somma come risarcimento dei danni arrecati.

Pompe funebri

ART. 113.

Il Comune si riserva il diritto di poter fornire per suo conto carri destinati al trasporto dei cadaveri.

ART. 114.

La forma ed il tipo dei carri destinati al trasporto dei cadaveri deve essere approvata dall'Autorità comunale.

ART. 115.

È vietato di tenere nell'abitato deposito di carri funebri e di altri accessori destinati al trasporto dei cadaveri.

ART. 116.

I magazzini e depositi di pompe funebri non possono per nessuna ragione ed in nessun modo tenere esposto al pubblico casse mortuarie, base, candelabri od altri oggetti riguardanti apparati funebri, i quali tutti debbono essere tenuti in locali interni e chiusi in apposite vetrine.

ART. 117.

E rigorosamente vietato di asportare, di mettere in commercio o di ritenere fiori che siano stati adibiti per addobbare stanze mortuarie, che siano stati deposti sopra bare o che siano serviti per pompe funebri.

ART. 118.

Ai contravventori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli N. 114, 115, 116, 117 sarà applicata la multa da lire cinquanta a duecento oltre alla contravvenzione a norma di legge.
